

DOCUMENTO SULLE RENDITE VITALIZIE E SULLE PRESTAZIONI ALTERNATIVE

Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo

già "CASSA AZIENDALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DIPENDENTI
DELLE COMPAGNIE DEL GRUPPO ZURIGO"

I Sezione Speciale dell'Albo dei Fondi Pensione n. 1089

Fondo Pensione Preesistente - Istituito in Italia

In vigore dal 31.07.2026

Sommario

1. MATURAZIONE DEL REQUISITO DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE, MODALITÀ DI EROGAZIONE.	2
2. LA RENDITA VITALIZIA.	3
2.1 LE TIPOLOGIE DI RENDITA VITALIZIA OFFERTE DAL FONDO E MODALITÀ DI EROGAZIONE.	3
2.2 INFORMAZIONI SULL'EROGAZIONE DELLA RENDITA	4
3. NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ALTERNATIVE ALLA RENDITA VITALIZIA – DISCIPLINA COMUNE	5
4. RENDITA A DURATA DEFINITA	6
4.1 Durata della prestazione	6
4.2 Calcolo e variabilità delle rate	6
4.3 Periodicità	6
4.4 Rischi caratteristici	6
4.5 Esempio numerico	6
5. PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI	7
5.1 Importo massimo prelevabile e periodicità	7
5.2 Rischi caratteristici	7
5.3 Esempio numerico	7
ALL. 1 - CONFRONTO TRA LE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONE	9
ALL. 2 – TABELLA DI SINTESI DELLE CONVENZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE E DELLE RENDITE	10

1. MATURAZIONE DEL REQUISITO DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE, MODALITÀ DI EROGAZIONE.

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare (c.d. "anzianità di iscrizione"). Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

L'Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione dopo il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza¹ ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

L'iscritto, maturati i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica, può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- a. interamente in rendita vitalizia (cfr. § 2);
- b. interamente in rendita a durata definita (disponibile dal 1° luglio 2026; cfr. § 4);
- c. interamente in prelievi liberamente determinabili (disponibili dal 1° luglio 2026; cfr. § 5);
- d. parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata, salva l'eccezione indicata nella lettera e.) e parte in una delle prestazioni di cui alle lettere a), b) o c) (prestazione pensionistica c.d. "mista");
- e. tutto in capitale nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale².

Oltre alle suddette opzioni, per gli aderenti che abbiano la qualifica di "vecchio iscritto" (ovvero aderenti iscritti prima del 28/4/1993 ad una forma di previdenza complementare istituita prima del 15/11/1992, che non abbiano mai riscattato la precedente posizione previdenziale), la prestazione può essere percepita interamente in capitale optando per l'integrale applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1/1/2007, del regime vigente al 31/12/2006 (tassazione separata).

Qualora i "vecchi iscritti" vogliano usufruire del più favorevole regime fiscale introdotto dal 01/01/2007 permane l'obbligo di percepire il 50% della prestazione maturata dal 1/1/2007 in forma di rendita vitalizia. La scelta, da parte dei "vecchi iscritti", per la fiscalità più favorevole comporta anche l'esenzione dalla tassazione dei rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva. Si richiama pertanto l'attenzione dell'aderente vecchio iscritto a prestare particolare attenzione al regime fiscale applicabile alle diverse opzioni esercitabili.



Per saperne di più, consulta il Documento sul regime fiscale, disponibile nella sezione "Altri documenti del Fondo" del sito web.

¹ Per esercitare detta facoltà è necessario che, alla data del pensionamento, l'iscritto possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

² È possibile verificare l'importo tempo per tempo aggiornato sul sito web www.inps.it.

2. LA RENDITA VITALIZIA

2.1 LE TIPOLOGIE DI RENDITA VITALIZIA OFFERTE DAL FONDO E MODALITÀ DI EROGAZIONE.

All'aderente che opta per l'erogazione della prestazione pensionistica totalmente o parzialmente in forma di rendita vitalizia sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al montante accumulato³ sulla posizione individuale del Fondo e destinato quale premio unico alla Compagnia, all'età e alla tipologia di rendita prescelta.

La "conversione" del capitale in una rendita vitalizia avviene applicando dei coefficienti che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età, tipologia di rendita e rateazione. I coefficienti di conversione in rendita sono calcolati sulla base della speranza di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza (A62 indifferenziata per sesso per la convenzione vigente).

L'aderente effettua la **scelta della tipologia di rendita vitalizia** al momento di inoltro della richiesta di prestazione; **tale scelta non è modificabile durante la fase di erogazione.**

L'aderente può optare per una delle seguenti tipologie di rendita vitalizia:

- **Rendita vitalizia immediata:** la rendita viene erogata all'aderente finché è in vita. Il pagamento si estingue pertanto alla data del suo decesso;
- **Rendita reversibile:** la rendita viene erogata all'aderente finché è in vita e, a seguito del suo decesso, la stessa viene corrisposta alla testa reversionaria, se ancora in vita, in base alla percentuale di reversibilità ed alla rateazione già definite dall'aderente. L'erogazione della rendita termina, in questo caso, con il decesso della testa reversionaria.
Il reversionario deve essere indicato dall'aderente all'atto della richiesta di erogazione della rendita e non è successivamente modificabile. La percentuale di reversibilità può essere pari al 100% o 60% o 50%.
- **Rendita certa 5 o 10 anni, poi vitalizia immediata:** la rendita viene erogata all'aderente, se in vita; in caso di suo decesso nel periodo di "pagamento certo" la rendita viene corrisposta al beneficiario designato. Dopo il periodo di "pagamento certo" la rendita viene corrisposta all'aderente, solo se in vita.
- **Rendita vitalizia con restituzione del capitale (controassicurata):** la rendita viene erogata all'aderente finché è in vita. In caso di decesso dell'aderente è liquidato ai beneficiari designati un importo pari alla riserva maturata alla data del decesso.

L'aderente, all'atto della richiesta sceglie la **periodicità di erogazione delle rate di rendita**, che sono corrisposte in forma **posticipata**. La periodicità può essere: **annuale, semestrale, trimestrale o mensile**.

La rendita erogata tiene conto delle varie condizioni previste dalle convenzioni stipulate dal Fondo e nelle quali, nel tempo, sono confluiti i premi versati da ciascun aderente. L'importo di ciascuna rata dipende dal montante accumulato e dall'età dell'aderente al momento della richiesta. In caso di rendita reversibile, l'importo della stessa è determinato anche in funzione dell'età della testa reversionaria.

In base alla convenzione assicurativa, **attualmente in vigore** sia per il personale dipendente che dirigente (avente decorrenza per i contributi versati dal 1.1.2023 al 31.12.2027), **non viene applicato alcun caricamento o altro costo** in forma fissa o percentuale sui versamenti, sulle rivalutazioni e sulle prestazioni.

Il capitale maturato dall'aderente e trasformato in rendita, a tal fine conferito come premio unico alla Compagnia assicuratrice, Zurich Investment Life S.p.A. (di seguito per brevità "ZIL" o "la Compagnia"), viene investito nella gestione separata "Zurich Trend".

La **misura di rivalutazione**, che ZIL determinerà entro il 31 dicembre di ciascun anno, è pari al 100% del rendimento realizzato dalla Gestione separata nel periodo di osservazione che va dal 1° ottobre al 30 settembre; inoltre, a tal proposito, viene riconosciuto un **rendimento minimo garantito** pari allo 1,00% annuo, rivedibile alla fine del terzo anno di vigenza della convenzione in esame. Qualora ci sia un rialzo del tasso di riferimento, inoltre la Compagnia si è impegnata

³ Nel caso in cui l'iscritto abbia precedentemente richiesto di utilizzare parte della propria posizione individuale maturata per l'erogazione della Rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. "RITA"), sulla posizione residua rimane inalterato il diritto a chiedere le ordinarie prestazioni pensionistiche in forma rendita e/o di capitale. Le prestazioni pensionistiche potranno essere richieste solo una volta cessata l'erogazione della RITA parziale.

ad aggiornare, con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo, il rendimento minimo garantito, il quale sarà pari al massimo tra il rendimento minimo garantito in vigore nell'anno e l'ultimo tasso di riferimento concedibile, disponibile al 31 dicembre dello stesso anno, secondo quanto riportato nella Comunicazione Ania alle imprese associate ("Tassi di Riferimento nei Contratti di Assicurazione sulla Vita e di Capitalizzazione"). L'eventuale variazione avrà effetto solo sui contributi (o loro frazione) versati successivamente.

Per quanto concerne le **convenzioni precedentemente in vigore**, si riporta una sintesi delle convenzioni rispettivamente in essere per il personale dipendente e dirigente.

Personale dipendente

Le **convenzioni n. 107000 e n. 106081**, applicabili ai contributi versati fino al 31° dicembre 2017 ed inizialmente stipulate con Zurich Investments Life S.p.A, e cedute a GamaLife Companhia de Seguros de Vida S.A a far data dal 1° dicembre 2022, prevedono che i contributi vengano versati come tariffa di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio unico puro che investe nella gestione separata "GL Style" ("Zurich Style" fino al 30.9.2023) e riconosce un tasso tecnico del 4%. La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento attribuito, diminuito del tasso tecnico implicito nella tariffa e già conteggiato nel calcolo del premio.

La **convenzione n. C0112**, inizialmente stipulata con Zurich Investments Life S.p.A e ceduta a GamaLife Companhia de Seguros de Vida S.A dal 1° dicembre 2022, prevede che i contributi accumulati dal 1.1.2018 vengano versati come premio unico alla Compagnia di assicurazione su una tariffa di rendita vitalizia differita rivalutabile che investe nella gestione separata "GL Style" ("Zurich Style" fino al 30.9.2023) e riconosce una percentuale di rendimento retrocesso al 100% e un minimo garantito del 1,25% (1,75% per i contributi versati negli esercizi 2018 e 2019).

Personale dirigente

La prima convenzione (**n. 106007**) inizialmente stipulata con Zurich Investments Life S.p.A, e ceduta a GamaLife Companhia de Seguros de Vida S.A a far data dal 1° dicembre 2022, prevede che i contributi vengano versati come tariffa di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio unico che investe nella gestione separata "GL Style" ("Zurich Style" fino al 30.9.2023) e riconosce un tasso tecnico del 4% applicabile ai contributi versati prima del 31° gennaio 2016. La seconda convenzione (**n. 108421**), inizialmente stipulata con Zurich Investments Life S.p.A e ceduta a GamaLife Companhia de Seguros de Vida S.A dal 1° dicembre 2022, prevede che i contributi vengano versati come premio unico alla Compagnia di assicurazione su una tariffa di capitale differito rivalutabile annualmente con controassicurazione a premio unico che investe nella gestione separata "GL Style" ("Zurich Style" fino al 30.9.2023) e riconosce una percentuale di rendimento retrocesso al 100% e un minimo garantito del 1,75% per tutti i contributi versati dal 1° febbraio 2016 fino al 31 dicembre 2022.



AVVERTENZA: Il presente Documento non è inteso ad interpretare né a sostituire le Condizioni di Assicurazione (e relativi allegati) in essere con la Compagnia assicurativa, che costituiscono l'unica base giuridica vincolante.

2.2 INFORMAZIONI SULL'EROGAZIONE DELLA RENDITA

Entro 30 giorni dalla conversione della posizione in rendita, il Fondo trasmette all'aderente il "**Prospetto in caso di liquidazione di prestazione in rendita**", che riepiloga le scelte da questo effettuate (tipologia di rendita e periodicità dei pagamenti) e riporta il valore della posizione individuale disinvestita, nonché le principali informazioni riguardanti la rendita (quali, ad es., la data di pagamento della prima rata di rendita e l'importo della rendita annua iniziale).

L'interessato (beneficiario o soggetto titolare della pensione di reversibilità) deve trasmettere annualmente il certificato di esistenza in vita e comunicare tempestivamente eventuali variazioni anagrafiche e dell'IBAN sul quale accreditare le rate della rendita, utilizzando l'area riservata del sito internet del Fondo dedicata ai percettori della rendita o comunicandole alternativamente ad uno dei seguenti recapiti:

- infofondopensionezurich@it.zurich.com
- fondo.dipendenti@pec.zurich.it

Nel corso dell'erogazione della rendita, l'interessato riceve annualmente, entro 60 giorni dalla data di chiusura di ogni anno solare ovvero dalla data prevista nelle condizioni di contratto per la rivalutazione della rendita, il "**Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di erogazione**".

3. NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ALTERNATIVE ALLA RENDITA VITALIZIA — DISCIPLINA COMUNE

A decorrere dal 1° luglio 2026, in alternativa alla rendita vitalizia ed in combinazione con la prestazione pensionistica in forma di capitale, l'aderente può richiedere le seguenti prestazioni pensionistiche complementari: la **rendita a durata definita** (cfr. Sezione 4) e i **prelievi liberamente determinabili** (cfr. Sezione 5).

A differenza della rendita vitalizia, tali prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo e non dalla Compagnia assicuratrice: il montante residuo, non ancora erogato, rimane investito nella gestione separata “Zurich Trend”, gestita da Zurich Investments Life S.p.A. (salva la presenza di montanti maturati nelle convenzioni previgenti, attualmente in run-off), con le medesime modalità di rivalutazione ivi descritte, compreso il rendimento minimo garantito previsto dalla convenzione tempo per tempo vigente.

Le nuove prestazioni si distinguono dalla rendita vitalizia per le seguenti caratteristiche comuni:

- sono alternative alla rendita vitalizia e non sono tra loro combinabili;
- non possono essere cumulate con la RITA eventualmente in corso di liquidazione, che dovrà essere revocata per consentire l'attivazione di una delle nuove prestazioni;
- con l'avvio della liquidazione della prestazione, la scelta effettuata dall'aderente è irrevocabile, salva la facoltà di convertire successivamente il montante residuo in una rendita vitalizia immediata. Questa opzione è esercitabile in qualsiasi momento durante la fase di erogazione e puoi farlo:
 - a. presso il Fondo pensione: al fine di poter esercitare tale opzione, è necessario revocare la prestazione in corso attraverso apposita richiesta al Fondo formalizzata via PEC fondo.dipendenti@pec.zurich.it oppure presentando il modulo di liquidazione della prestazione pensionistica optando per la rendita vitalizia.
 - b. trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima. Nel caso di trasferimento del montante residuo a un'altra forma pensionistica complementare è necessario compilare e sottoscrivere il Modulo per la richiesta di trasferimento optando per la fruizione delle condizioni di erogazione della rendita praticate da altra forma pensionistica.
- dal momento dell'accesso alla prestazione, l'aderente non può esercitare le prerogative individuali tipiche della fase di accumulo (trasferimenti, anticipazioni, RITA), né proseguire la contribuzione, salvo il caso in cui attivi un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR;
- in caso di decesso dell'aderente, il montante residuo è riscattato dai soggetti da questo indicati all'atto dell'esercizio dell'opzione; l'indicazione dei beneficiari è obbligatoria ai fini della richiesta di attivazione della prestazione;
- l'importo di ciascuna rata è variabile in relazione ai risultati della gestione separata, salvo il riconoscimento del rendimento minimo garantito; l'aderente resta pertanto esposto al **rischio finanziario** e al **rischio di longevità**, ovvero al rischio che la durata effettiva della vita ecceda la speranza di vita utilizzata quale base di calcolo della prestazione;
- i costi addebitati per l'erogazione delle nuove prestazioni sono legati al mantenimento della posizione nella gestione separata di riferimento; per il relativo dettaglio si rinvia alla Scheda “I costi” della Parte I della Nota informativa;
- le nuove prestazioni sono erogate dal Fondo non oltre sei mesi dalla richiesta, purché la stessa risulti corretta e completa, fermo il periodo transitorio fissato fino al 31/12/2026 (vd. box di seguito).

PERIODO TRANSITORIO PER LA GESTIONE DELLE NUOVE RICHIESTE DI PRESTAZIONE.

Il Fondo è impegnato nell'adeguamento dei propri sistemi e processi operativi interni per recepire le disposizioni riguardanti le nuove prestazioni pensionistiche complementari, in conformità alle indicazioni della COVIP.

Nelle more di tale adeguamento e, comunque, non oltre il termine del periodo transitorio (fissato al 31 dicembre 2026), il Fondo acquisisce le richieste degli aderenti relative alle nuove prestazioni, fermo restando che la liquidazione e l'erogazione potranno avvenire solo successivamente al completamento dell'adeguamento, di cui sarà data tempestiva comunicazione.

L'aderente potrà comunque revocare la scelta effettuata prima che il Fondo proceda alla liquidazione del primo importo.

Fermo il suddetto periodo transitorio, il Fondo eroga la prestazione non oltre 6 mesi dalla richiesta, salvo che la stessa non necessiti di integrazioni informative e/o documentali.

4. RENDITA A DURATA DEFINITA

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica alternativa alla rendita vitalizia, erogata direttamente dal Fondo (e non dalla Compagnia assicuratrice), con il montante mantenuto nella gestione separata "Zurich Trend" di ZIL, per un periodo predeterminato commisurato alla vita attesa residua dell'aderente.

4.1 Durata della prestazione

La durata standard della rendita a durata definita corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua dell'aderente al momento della richiesta, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per i coefficienti di trasformazione di cui alla Legge 8 agosto 1995, n. 335 (arrotondato per difetto).

4.2 Calcolo e variabilità delle rate

L'importo di ciascuna rata è calcolato, con riferimento alla data di liquidazione, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare.

L'importo non è fisso, bensì variabile in funzione dei risultati della gestione separata: il montante residuo si rivaluta secondo le medesime modalità di cui al §2, con effetto sull'ammontare delle rate future.

I montanti della posizione individuale accumulati nel tempo restano inoltre soggetti alle regole previste dalle convenzioni vigenti nei rispettivi periodi di maturazione

4.3 Periodicità

La periodicità delle rate è scelta dall'aderente tra **semestrale** e **annuale**, in base alle opzioni offerte dal Fondo.

4.4 Rischi caratteristici

L'aderente sopporta il **rischio demografico (longevità)**: qualora la durata effettiva della vita ecceda la speranza di vita utilizzata ai fini della determinazione della durata della rendita, il montante residuo si esaurirà prima del decesso. L'aderente sopporta inoltre il **rischio finanziario** connesso al rendimento della gestione separata, mitigato dal rendimento minimo garantito previsto dalla convenzione nella quale sono accumulati i montanti, nonché il rischio di eccessiva concentrazione delle erogazioni nella fase iniziale.

4.5 Esempio numerico

Ipotesi:

Montante disponibile alla liquidazione 100.000 €;

Età aderente: 67 anni → Durata rendita 19 anni;

Erogazione annua posticipata; Rendimento minimo garantito 1,00% annuo;

N. Anno (fine anno)	Rendimento riconosciuto*	Montante rivalutato (€)	Rendita a durata definita (€/lordi)	Montante residuo (rivalutato)	Rate ancora da erogare
Anno 0		100.000		100.000	
Anno 1	2,00%	102.000	5.368	96.632	18
Anno 2	0,60% → 1%**	97.598	5.422	92.176	17
Anno 3	1,80%	93.835	5.520	88.315	16

** Rendimento riconosciuto dalla gestione separata nell'anno di riferimento.*

*** Poiché il rendimento realizzato è risultato inferiore al rendimento minimo garantito, si applica quest'ultimo (1,00% annuo).*

Avvertenza: I dati e i valori utilizzati per tale calcolo hanno scopo puramente illustrativo ed esemplificativo. I rendimenti annui riconosciuti dalla gestione separata ipotizzati a scopo meramente esemplificativo. Non costituiscono un riferimento reale e non vincolano in alcun modo il Fondo.

5. PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI

I prelievi liberamente determinabili costituiscono una prestazione pensionistica alternativa alla rendita vitalizia, mediante la quale l'aderente può richiedere, tempo per tempo, prelievi sul montante mantenuto nella gestione separata "Zurich Trend" presso Zurich Investments Life S.p.A. (salva la presenza di montanti accumulati nella gestione GL Style per effetto delle previgenti convenzioni di gestioni, attualmente in run-off), con libertà di scelta in ordine all'importo e alla tempistica, entro i limiti di seguito indicati.

5.1 Importo massimo prelevabile e periodicità

I prelievi possono essere richiesti nei limiti della somma delle rate maturate e non riscosse di una rendita a durata definita figurativa (c.d. rendita teorica), calcolata con frazionamento annuale e durata pari alla vita attesa residua in anni interi dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

L'importo massimo prelevabile in ogni momento corrisponde alla differenza tra l'ammontare delle rate di rendita teorica maturate e l'ammontare complessivo dei prelievi già effettuati, tenendo conto dei rendimenti riconosciuti dalla gestione separata nel frattempo maturati.

Il Fondo ha fissato un importo minimo richiedibile per singolo prelievo pari ad almeno 1.000 euro annui lordi, al fine di evitare richieste eccessivamente frequenti per importi esigui.

Tale limite non si applica nell'ultimo anno di durata teorica, nel corso del quale l'aderente può prelevare fino all'intero montante residuo.

L'aderente può richiedere un primo prelievo già al momento della domanda di accesso alla prestazione, per un importo non superiore a quello della prima rata di rendita a durata definita figurativa.

La periodicità dei prelievi è scelta dall'aderente tra **semestrale** e **annuale**.

5.2 Rischi caratteristici

La flessibilità propria dei prelievi liberamente determinabili comporta il **rischio di eccessiva concentrazione delle erogazioni nella fase iniziale**, con conseguente riduzione del montante disponibile per il restante periodo di pensionamento.

L'aderente sopporta altresì il **rischio finanziario** connesso al rendimento della gestione separata, mitigato dalla presenza del rendimento minimo garantito previsto dalle convenzioni tempo per tempo vigenti, e il **rischio demografico** nel caso in cui la durata della vita ecceda la speranza di vita utilizzata quale base di calcolo.

5.3 Esempio numerico

Ipotesi:

Montante disponibile alla liquidazione 100.000 €;

Età aderente: 67 anni → Durata rendita 19 anni;

Erogazione annua posticipata; Rendimento minimo garantito 1,00% annuo;

N. Anno (fine anno)	Rendimento riconosciuto*	Montante rivalutato (€)	Rendita teorica a durata definita (€)	Prelievi liberi richiesti (€/lordi)	Max prelevabile*	Montate residuo (rivalutato netto rendita teorica)	Montate residuo prelievi liberi
Anno 0		100.000				100.000	100.000
Anno 1	2,00%	102.000	5.368	4.000	5.368	96.632	96.000
Anno 2	0,60% → 1%**	97.598	5.422	6.804	4.784	92.176	92.176
Anno 3	1,80%	93.835	5.520	5.520	5.520	88.315	88.315

Prelievo libero ipotizzato inferiore al massimo concesso

Prelievo libero ipotizzato pari al massimo concesso

** Somma della rata teorica dell'anno e dell'eventuale plafond degli anni precedenti non utilizzato, entrambi rivalutati al rendimento riconosciuto dalla gestione separata (o al rendimento minimo garantito, se superiore).*

*** Come nell'esempio di cui al §4.5, se il rendimento realizzato risulta inferiore al minimo garantito (1,00% annuo) si applica quest'ultimo.*

Avvertenza: *I dati e i valori utilizzati per tale calcolo hanno scopo puramente illustrativo ed esemplificativo. Non costituiscono un riferimento reale e non vincolano in alcun modo il Fondo.*

ALL. 1 - CONFRONTO TRA LE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONE

La tabella seguente riassume le principali caratteristiche di ciascuna tipologia di prestazione, per facilitare il confronto.

Caratteristica	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili
Durata dell'erogazione	Vita intera	Vita attesa residua (ISTAT)	Vita attesa residua (limite teorico)
Importo delle rate	Fisso (contrattuale) con rivalutazione annuale	Variabile (risultati gestione)	Variabile (risultati gestione) e in base a richiesta dell'aderente
Rischio di longevità	A carico assicuratore	A carico aderente	A carico aderente
Rischio di investimento	No, stante il rendimento minimo garantito previsto dalle convenzioni tempo per tempo vigenti	No, stante il rendimento minimo garantito previsto dalle convenzioni tempo per tempo vigenti	No, stante il rendimento minimo garantito previsto dalle convenzioni tempo per tempo vigenti
Flessibilità di prelievo	Nessuna	Limitata (eventuale periodicità scelta)	Massima (a richiesta in base a soglie massime)
Reversibilità della scelta	Irrevocabile	Irrevocabile*	Irrevocabile*
Montante residuo in caso di decesso	Dipende dalla tipologia di rendita vitalizia	Riscatto da beneficiari designati	Riscatto da beneficiari designati
Erogata da	Compagnia assicurativa convenzionata con Fondo pensione	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente
Disponibile dal	Già prevista	1° luglio 2026	1° luglio 2026

* Salvo successiva conversione in rendita vitalizia immediata, esercitabile in qualsiasi momento presso il Fondo o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.

ALL. 2 – TABELLA DI SINTESI DELLE CONVENZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE E DELLE RENDITE

Tabella 1 - Dipendenti/Funzionari			
	Convenzioni nr. 107000 e nr. 106081	Convenzione nr. C0112 (n. 8004832)	Convenzione nr. C0404
Durata (Montanti)	Dal 1.1.1997 per i vecchi dipendenti; dal 1.1.1998 per i nuovi dipendenti Fino al 31.12.2017	Dal 1.1.2018 al 31.12.2022	Dal 1.1.2023 al 31.12.2027
Status della convenzione	Chiusa a nuovi flussi (convenzione in run off)	Chiusa a nuovi flussi (convenzione in run off)	Attiva alla ricezione di adesioni e flussi contributivi
Gestore	Gamalife Companhia de Seguros De Vida – Rappresentanza generale per l'Italia	Gamalife Companhia de Seguros De Vida – Rappresentanza generale per l'Italia	Zurich Investments Life S.p.A.
Gestione Separata	GL Style	GL Style	Zurich Trend
Rendimento minimo garantito annuo (in accumulo ed in erogazione rendita)	4% (tasso tecnico implicito nella tariffa 941r)	1,25 % ⁴	1%, rivedibile alla fine del terzo anno e salvo aumento del parametro di riferimento
Aliquota di retrocessione del rendimento	98% del rendimento realizzato dalla Gestione separata	100% del rendimento realizzato dalla Gestione separata	100% del rendimento realizzato dalla Gestione separata
Tasso tecnico	4%	0%	0%
Altri oneri	Non si applicano ulteriori caricamenti né costi fissi o percentuali su versamenti, rivalutazioni e prestazioni	Non si applicano ulteriori caricamenti né costi fissi o percentuali su versamenti, rivalutazioni e prestazioni	Non si applicano ulteriori caricamenti né costi fissi o percentuali su versamenti, rivalutazioni e prestazioni
Tariffa	941R – Rendita Vitalizia Differita a Premio Unico	Puro9P03 – Tariffa a Premio Unico con possibilità di Versamenti Aggiuntivi	9P04
Tavole di mortalità (accumulo)	TAR. 94 R/4 – 94 RC/4 – 941 R/4	SIM2002 ISTAT	SIM2002 ISTAT
Tavole di mortalità (erogazione rendita)	Stesse tavole 941r	A62D	A62D

⁴ 1,75% per gli anni 2018 e 2019.

Tabella 2 - Dirigenti ⁵			
	Convenzione nr. 106007	Convenzione nr. 108421	Convenzione nr. C0405
Durata (Montanti)	Dal 1.1.1985 fino al 30.3.2015 Chiusa a nuovi flussi	Dal 1.4.2015 al 31.12.2022 Chiusa a nuovi flussi	Dal 1.1.2023 al 31.12.2027
Status della convenzione	Chiusa a nuovi flussi (convenzione in run off)	Chiusa a nuovi flussi (convenzione in run off)	Attiva alla ricezione di adesioni e flussi contributivi
Gestore	Gamalife Companhia de Seguros De Vida – Rappresentanza generale per l'Italia	Gamalife Companhia de Seguros De Vida – Rappresentanza generale per l'Italia	Zurich Investments Life S.p.A.
Gestione Separata	GL Style	GL Style	Zurich Trend
Rendimento minimo garantito annuo (in accumulo ed in erogazione rendita)	4% (tasso tecnico implicito)	1,75%	1%, rivedibile alla fine del terzo anno e salvo aumento del parametro di riferimento
Aliquota di retrocessione del rendimento finanziario	100% del rendimento realizzato dalla Gestione separata	100% del rendimento realizzato dalla Gestione separata	100% del rendimento realizzato dalla Gestione separata
Tasso tecnico	4%	0%	0%
Altri oneri	Non si applicano ulteriori caricamenti né costi fissi o percentuali su versamenti, rivalutazioni e prestazioni	Non si applicano ulteriori caricamenti né costi fissi o percentuali su versamenti, rivalutazioni e prestazioni	Non si applicano ulteriori caricamenti né costi fissi o percentuali su versamenti, rivalutazioni e prestazioni
Tariffa	941R	941P	9P04
Tavole di mortalità (accumulo)	TAR.941 R	Non specificate — rinvio a basi demografiche ZIL	SIM2002 ISTAT
Tavole di mortalità (erogazione rendita)	Stesse tavole 941r	La prestazione è un capitale, convertibile in rendita su richiesta tramite i coefficienti dell'Allegato 3 della convenzione.	A62D

⁵ Convenzioni interessate dal cambio di contraenza sul Fondo Pensione Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo con decorrenza dal 16 settembre 2024 per effetto del perfezionamento dell'operazione di confluenza (di cui all'Accordo delle parti istitutive del 6 marzo 2024) tramite trasferimento collettivo delle posizioni del Fondo Pensione dei Dirigenti delle Società del Gruppo Zurigo, stante il riconoscimento quale forma pensionistica complementare di riferimento di tutto il personale dipendente dalle Società del Gruppo Zurich in Italia, a prescindere dall'inquadramento contrattuale.